

COMUNE DI DIVIGNANO

PROVINCIA DI NOVARA

AREA AMMINISTRATIVA

**Determinazione N. 92
del 23/12/2025**

Copia

OGGETTO: Proroga tecnica dell'affidamento in concessione alla società San Marco S.p.A. del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e del canone mercatale – Periodo 01.01.2026 – 30.04.2026 – alle medesime condizioni contrattuali - SAN MARCO S.P.A. - CIG: B9C3F43102

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed in particolare gli artt. 107, 147-bis, 183 e 192;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 816 a 836, istitutiva del Canone Unico Patrimoniale;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto applicabile in materia di concessioni di servizi;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Bilancio di previsione 2026–2028 e gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22.04.2022 il Comune di Divignano ha disposto l'affidamento/proroga della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate oggi confluite nel Canone Unico Patrimoniale, a favore della società San Marco S.p.A., per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2025, alle condizioni economiche e contrattuali ivi stabilite;
- il contratto di concessione in essere giunge a scadenza il 31.12.2025;
- il servizio oggetto di concessione riveste carattere di essenzialità, risultando indispensabile per la corretta gestione delle entrate comunali e per la continuità dell'azione amministrativa;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 15.12.2025 sono state approvate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale e del canone mercatale, con decorrenza dal 01.01.2026;

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione comunale ha avviato le attività istruttorie finalizzate al nuovo affidamento in concessione del servizio a decorrere dall'anno 2026;
- la complessità delle procedure necessarie (definizione del perimetro della concessione, predisposizione degli atti, valutazioni tecniche ed economico-finanziarie, adempimenti istruttori e tempistiche procedurali non comprimibili) non consente di concludere l'iter di affidamento entro la data del 31.12.2025;

- l'eventuale interruzione del servizio determinerebbe un grave pregiudizio all'interesse pubblico, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello finanziario;

DATO ATTO CHE

- ricorrono i presupposti per disporre una proroga meramente tecnica e temporanea, finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure di affidamento del nuovo concessionario;
- la proroga tecnica non costituisce rinnovo del contratto, né modifica sostanziale del rapporto concessorio;
- che, come già evidenziato negli atti di proroga precedentemente adottati dall'Ente, il rapporto concessorio in essere prevede che il concessionario operi a proprio rischio imprenditoriale, senza alcuna garanzia di risultato, traendo remunerazione esclusivamente dall'aggio percentuale applicato sugli incassi effettivamente riscossi; restano ferme, anche durante il periodo di proroga tecnica, le condizioni economiche già stabilite, ivi compresa la previsione secondo cui le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono interamente attribuite al concessionario, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune;
- che, conseguentemente, la proroga tecnica non comporta nuovi o maggiori oneri diretti per il bilancio comunale, ma incide esclusivamente sulla gestione dell'entrata secondo il modello concessorio già approvato dall'Amministrazione;
- l'aggiornamento delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 15.12.2025, costituisce esercizio della potestà tariffaria dell'Ente e non integra modifica delle condizioni contrattuali della concessione, restando fermo l'obbligo del concessionario di applicare le tariffe vigenti stabilite dall'Amministrazione;
- la proroga avviene alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dal contratto in essere, fatta salva l'applicazione delle nuove tariffe del Canone Unico Patrimoniale vigenti nel periodo di proroga, come approvate dagli organi competenti dell'Ente;
- che il suddetto atto stabilisce un aggio pari al 37% oltre IVA sugli incassi ordinari, nonché l'attribuzione integrale (100%) al concessionario delle maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 9, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;
- l'eventuale valore economico della proroga tecnica è determinabile unicamente in via presuntiva e ai soli fini contabili, essendo correlato agli importi effettivamente riscossi dal concessionario nel periodo di riferimento e all'aggio contrattualmente previsto, come già chiarito negli atti di proroga precedentemente adottati dall'Ente;

RITENUTO

necessario ed opportuno disporre la proroga tecnica dell'affidamento in concessione alla società San Marco S.p.A. per il periodo 01.01.2026 – 30.04.2026, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per il nuovo affidamento;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica dell'affidamento in concessione alla società San Marco S.p.A., del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e del canone mercatale, per il periodo dal 01.01.2026 al 30.04.2026;
3. di dare atto che la proroga è disposta alle medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dal contratto originario, ivi compreso l'obbligo di applicazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale vigenti nel periodo di proroga, come approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 15.12.2025;
4. di precisare che la proroga ha carattere eccezionale, temporaneo, ed è finalizzata esclusivamente a garantire la continuità del servizio nelle more della conclusione delle procedure di affidamento del nuovo concessionario;
5. di dare mandato agli uffici competenti di proseguire senza indugio le attività necessarie alla definizione e conclusione della procedura di affidamento del servizio a decorrere dall'anno 2026;
6. di quantificare, ai soli fini contabili, il valore presunto della proroga in € 3.000,00 oltre IVA, salvo conguaglio in base agli importi effettivamente maturati;
7. di impegnare la somma di € 3.000,00 oltre IVA 22% pari a complessivi € 3.660,00 al CODICE 01.05.1.103 CAP.N. 1073/1 VOCE 470 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;
8. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PARRINELLO GIOVANNI ANDREA

ISTRUTTORIA

VISTA LA DETERMINA AD OGGETTO: Proroga tecnica dell'affidamento in concessione alla società San Marco S.p.A. del servizio di gestione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e del canone mercatale – Periodo 01.01.2026 – 30.04.2026 – alle medesime condizioni contrattuali - SAN MARCO S.P.A. - CIG: B9C3F43102

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 183, comma 9, D.lgs. 267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000).

C / R	Anno	Imp	Macroaggr.	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	385	103	1073	1	3.660,00

Divignano, lì 23/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CINZIA CARAI

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Divignano lì, 09/01/2026

Il Segretario Comunale
PARRINELLO GIOVANNI ANDREA